



COMUNE DI CHIETI

Segreteria Generale

**DISCIPLINARE TECNICO COMUNALE
PER L'ORGANIZZAZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE
DI VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con delibera di Giunta Comunale del 29 marzo 2007 n. 1288

INDICE

Art. 1 – Finalità	pag. 3
Art. 2 – Composizione, nomina e durata in carica	pag. 3
Art. 3 – Compiti	pag. 4
Art. 4 – Attività escluse dal parere	pag. 5
Art. 5 – Manifestazioni temporanee	pag. 5
Art. 6 - Attività di controllo	pag. 6
Art. 7 – Convocazione e luogo delle riunioni	pag. 7
Art. 8 – Pareri e verbali	pag. 8
Art. 9 – Spese di funzionamento e modalità di ripartizione tra i Comuni	pag. 9
Art. 10 – Fasi del procedimento	pag.10
Art. 11 – Tempi del procedimento	pag.10
Art. 12 – Presentazione delle istanze	pag.11
Art. 13 – Variazione della titolarità	pag.11
Art. 14 – Norme speciali per le manifestazioni temporanee	pag.11
Art. 15 – Disposizioni finali	pag.11
Allegati: Istruzioni per la compilazione e documentazione da allegare alla Richiesta di parere della C.C.V.L.P.S.	pag.12

ART. 1 – FINALITA'

Le seguenti disposizioni dettano i criteri per le verifiche dei luoghi di pubblico spettacolo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza le cui funzioni sono svolte ai sensi dell'art. 141 – 141/bis – 142 – 143 – 144 del regolamento di esecuzione del TULPS 18.06.1931 n. 773 approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 e persegue i seguenti obiettivi del D.M. 19.08.1996 e del D.M. 18.03.1996:

- La tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica,
- garantire ed assicurare il superiore pubblico interesse,
- la semplificazione e trasparenza amministrativa delle procedure,
- agevolare l'esercizio di attività economiche e culturali,
- compatibilità con altre funzioni territoriali quali viabilità, trasporto pubblico e arredo urbano.

ART. 2 – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA IN CARICA

1) La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141/bis del TULPS ha il compito di verificare le condizioni di solidità e di sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del TULPS; ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS, attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del DPR n. 616/1977 e così come previsto dal regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS di cui al DPR n. 311/2001 art. 4;

2) La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco ed è composta da:

- a) Sindaco del Comune di Chieti o suo delegato che la presiede
- b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
- f) Esperto in ingegneria civile e strutturale o suo delegato

ferma restando la possibilità di aggregare alla Commissione:

- g) Esperto in elettrotecnica e , ove occorra, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare o suo delegato
- h) Esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili o suo delegato
- i) Esperto in ingegneria civile e strutturale o suo delegato
- j) Esperto in altre specializzazioni, secondo la natura dell'impianto o suo delegato.

3) Potranno altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti i locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale;

4) Potranno essere previsti per ciascun componente più membri supplenti. I membri supplenti intervengono solo nel caso in cui il membro effettivo non possa, per qualsiasi ragione, intervenire ed hanno diritto di voto.

5) La Commissione Comunale dura in carica tre anni.

Venuta a scadenza, ai sensi dell'art. 3 del D.L 16.05.1994 n. 293, convertito con modificazione nella legge 15.07.1994 n. 444, la Commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso.

Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

6) La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.

7) Un dipendente comunale scelto dal Sindaco tra i dipendenti del Comune inquadrati in un profilo non inferiore al C, è nominato in qualità di segretario della Commissione per il disimpegno dei compiti previsti nel presente regolamento.

ART. 3 – COMPITI

1) La Commissione Comunale di Vigilanza ha i seguenti compiti:

- a) esprimere pareri sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti, con capienza superiore a 200 persone (Titolo IV della regola tecnica) ricadenti nel territorio del comune.
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie, sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 08.01.1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18.03.1968, n. 337
- e) controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti
- f) esprimere il parere al Presidente della Commissione in merito alla individuazione dei delegati all'esercizio del controllo previsto dalla precedente lettera e).

ART. 4 – ATTIVITA' ESCLUSE DAL PARERE

1) Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di locali, luoghi e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali/impianti sportivi con capienza superiore a 5.000 spettatori.
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

2) Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone (art. 141 – comma 3 – del R.D. 635/40), le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di vigilanza sono sostituiti, fermi restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri o nell'Albo dei Geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. Il quale rimane competente per la parte relativa al rispetto delle norme, anche tecniche vigenti, in special modo in materia di sicurezza. La stessa può richiedere tutti gli elaborati che ritiene indispensabili per la verifica "Sulla Carta" del rispetto delle sopradicate norme.

ART. 5 – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

1) L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve rispondere alle disposizioni di cui al D.M. 19.08.1996

2) L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi

3) Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione provinciale o quella Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

In tal caso dovrà essere prodotta una relazione a firma dell'organizzatore e di un tecnico abilitato iscritto all'ordine degli Ingegneri o al collegio dei Geometri circa la invariabilità degli allestimenti rispetto a quelli allestiti precedentemente nonché la corretta installazione e realizzazione delle strutture e degli impianti elettrici, sonori, del gas secondo quanto contenuto nel progetto iniziale e dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni eventualmente impartite nel primario collaudo, corredata dalle dichiarazioni di corretto montaggio ed installazione nonché di quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

4) Per i parchi divertimento e/o luna park fino a cinque giostre e/o attrazioni, il collaudo è sostituito dalle certificazioni di collaudo all'origine e corretta installazione acquisite e verificate dal Comando di Polizia Municipale, secondo quanto riportato nell'ultimo comma del presente articolo

5) Non sono soggette al parere di agibilità le manifestazioni a carattere temporaneo da effettuarsi al chiuso o in luoghi all'aperto che sono escluse dal campo di applicazione del D.M. 19.08.1996 e precisamente:

- a) Luoghi e spazi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a mt 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico.
- b) I locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti
- c) I pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo
- d) I pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "Karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone

e) I pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi)

6) I Locali e i luoghi di cui al precedente comma, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, ed esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19.08.1996 in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, devono comunque rispettare le disposizioni relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture ed è fatto obbligo all'organizzatore di produrre alla autorità, competente al rilascio della licenza di esercizio ai sensi del TULPS, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

ART.6 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1) Per l'esercizio delle funzioni di controllo previste all'art. 3 – comma 1 - lettera e) e per quelli delegati dalla Commissione Provinciale di Vigilanza ai sensi dell'art. 142 – comma 8° - R.D. 06.05.1940 n. 635, il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e comunque:

- un medico delegato dal dirigente medico dell'Asl
- il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in sua mancanza, di un altro tecnico del luogo

2) Tali controlli, da effettuare con la frequenza stabilita dalla Commissione, saranno tesi ad accertare se nelle predette strutture vengono osservate le norme, le eventuali prescrizioni imposte in fase di precedente sopralluogo e siano regolarmente attuate le disposizioni in materia di sicurezza.

3) L'attività di controllo dovrà essere regolare e scrupolosa, specie per i locali dove si tengono trattenimenti danzanti e in particolar modo nelle discoteche, anche alla stregua di quanto rappresentato dal Ministero dell'Interno con circolare n. 559/C 17292.13500.B(1) del 07.09.1994

4) Nel corso dei controlli si dovrà opportunamente tenere conto della regola tecnica approvata con D.M. 19.08.1996 – 18.03.1996 - al DPR 16.04.1999 n. 215 in materia di inquinamento acustico

5) L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato tempestivamente, per iscritto, al Presidente della Commissione.

6) Per le manifestazioni temporanee, ai fini del rilascio della licenza di agibilità da parte del Responsabile del procedimento, la verifica dell'avvenuto adeguamento alle eventuali prescrizioni impartite dalla Commissione Comunale di Vigilanza in sede di collaudo saranno accertate e verificate dal Comandante della Polizia Municipale e dall'Ingegnere Capo o loro delegati o supplenti.

ART. 7 – CONVOCAZIONE E LUOGO DELLE RIUNIONI

*Comune di Chieti – Disciplinare Tecnico per l'organizzazione e il funzionamento della
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo*

1) La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare per posta, fax, telegramma, posta elettronica, nei casi di urgenza, telefonicamente, a cura del Segretario a tutti i componenti con indicato: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.

1288

2) Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede Comunale e nei luoghi indicati di volta in volta dal presidente nell'avviso di convocazione.

3) Le sedute della Commissione sono comunicate, con lettera raccomandata AR almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi casi di urgenza, a cura del Segretario della Commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie scritte e documenti.

4) Poiché le decisioni della Commissione devono essere assunte con la partecipazione di tutti i membri, i membri impediti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Segretario della Commissione o provvedere a propria cura a dare comunicazione al supplente affinché intervenga alla riunione.

5) Qualora non tutti i membri siano presenti entro 30 (trenta) minuti dall'ora convenuta per la seduta, il Presidente dichiara deserta la seduta ed eventualmente fissa una nuova data per la riconvocazione.

6) A richiesta potrà essere ascoltato il soggetto che richiede la licenza per il pubblico trattenimento e spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

7) Gli accessi della Commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale che può partecipare anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

ART. 8- PARERI E VERBALI

1) Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Deve essere motivato ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2) Delle adunanze è redatto, a cura del Segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei partecipanti.

3) A tal fine viene istituito apposito registro riportante la numerazione dei pareri delle sedute, la ditta, il tipo di attività, ecc. e il Segretario avrà il compito di raccogliarli annualmente in apposito volume.

4) Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

5) Copia dei verbali deve essere mandato al Comando di Polizia Municipale e agli uffici che di volta in volta saranno indicati dalla Commissione.

6) Il Segretario della Commissione provvederà ad includere le pratiche, correttamente istruite e complete secondo le indicazioni riportate nel presente regolamento, nell'ordine del giorno delle sedute secondo un ordine cronologico di protocollazione e perfezionamento.

7) Il Segretario della Commissione provvederà altresì a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e la trasmetterà al Comando Provinciale

dei Vigili del Fuoco e alla Asl con lettera di trasmissione corredata anche dall'elenco di tutta la documentazione precedentemente verificata

ART. 9 – SPESE DI FUNZIONAMENTO

1) Per il funzionamento della Commissione viene istituito apposito capitolo in entrata ed uscita per introitare le somme versate dai richiedenti il sopralluogo e per liquidare i gettoni e/o le indennità ai componenti la Commissione nonché le spese generali di funzionamento.

2) Ai membri della Commissione, compresi i dipendenti del Comune e il Segretario, per non più di una volta al giorno, spetta un'indennità di sopralluogo.

3) Le spese di sopralluogo richieste dall'autorità o dall'interessato sono a carico del conduttore del locale e/o degli impianti e dovranno essere versate anticipatamente con versamento al tesoriere dell'Ente e/o conto corrente.

4) Nel caso di parchi divertimento, spettacoli viaggianti, ecc. nei quali solitamente operano più soggetti non collegati tra loro, le spese di collaudo saranno ripartite tra le varie ditte autorizzate dal Comando di Polizia Municipale e determinate da quest'ultimo che provvederà altresì ad informare gli operatori dell'adempimento relativo al collaudo.

5) Nel caso di seduta di collaudo andata deserta per mancato intervento di un componente, non saranno richieste ulteriori spese alla ditta richiedente.

6) Nessun compenso invece è dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma della lettera e) del precedente articolo 3 – comma 1 .

7) Con proprio provvedimento la Giunta Municipale determinerà le spese di sopralluogo da applicare per le prestazioni che sono richieste alla Commissione, in nessun caso e' dovuta alla Commissione compenso e/o indennità' per l'attività' espletata in favore del Comune di Chieti e/o altri Enti Pubblici.

ART. 10 – FASI DEL PROCEDIMENTO

1) Il parere della Commissione sarà espresso in due distinte e consequenziali fasi, come segue:

- la prima, **di esame progetto**, è quella in cui la Commissione esprime il proprio parere dopo aver accertato la conformità del progetto presentato alla vigente normativa in materia di sicurezza, solidità ed igiene, previa acquisizione del parere di conformità, sotto l'aspetto antincendio, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- la seconda, **fase di verifica e accertamento**, è quella in cui, a lavori ultimati, la Commissione si reca in sopralluogo al fine di verificare e accertare se la struttura è stata realizzata in conformità al progetto precedentemente presentato ed approvato

ART. 11 – TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1) L'istruttoria inerente le domande in via generale e' gestita dal VIII settore Servizio Polizia Amministrativa, ad eccezione delle situazioni nelle quali si determini un unico procedimento comprendente sia procedure amministrative, che procedure urbanistiche attinenti alla stessa iniziativa, che in questo caso rientrano nelle competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

2) Il Responsabile del Procedimento è il Segretario della Commissione e il procedimento si conclude nel termine di 90 giorni dalla presentazione della istanza.

3) Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo diretta al Sindaco del Comune di Chieti e deve essere presentata:

- almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- almeno 30 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazione a carattere temporaneo (per verifica agibilità) – concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.

4) Tutti i documenti allegati alla richiesta dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere in originale o in copia autentica ai sensi di legge, redatti da un tecnico abilitato, iscritto all'albo ed in regola secondo la legge sul bollo.

5) In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa oltre a quanto contenuto nel presente regolamento, al fine di avere un quadro completo e preciso.

6) Per quanto non espressamente riportato, si rimanda al regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare relativo alla semplificazione e trasparenza dei procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/90.

7) La Commissione, con propria decisione, stabilisce per ogni tipologia d'intervento le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).

ART. 12– PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE

1) Le istanze, sia per esame progetto che per la richiesta della verifica, dovranno essere presentate in competente bollo e sottoscritte dal legale rappresentante, indirizzate al Sindaco da parte del titolare dell'attività o del suo rappresentante e contenere i seguenti elementi:

- dati anagrafici del richiedente o del legale rappresentante in caso di società
- Codice Fiscale o Partita Iva
- Residenza o sede della Società
- Descrizione del tipo di attività per la quale viene richiesto il parere
- Ubicazione dell'attività e dimostrazione della disponibilità dei luoghi e/o locali
- autocertificazioni in merito al possesso dei requisiti soggettivi
- ricevuta dell'avvenuto versamento delle spese. La mancata corresponsione delle spese comporta la non espressione del parere e del sopralluogo.
- documentazione di rito di cui agli allegati elenchi nonché da quelli richiesti dalla Commissioni, in originale o in copia autentica ai sensi di legge, redatti da un tecnico abilitato, iscritto all'albo ed in regola secondo la legge sul bollo.

2) Per i parchi di divertimento, qualora non vi sia un unico responsabile rappresentante, l'intervento della Commissione sarà richiesto singolarmente da ciascun operatore autorizzato ad installarsi sull'area dal Comando di Polizia Municipale, mentre la licenza di agibilità sarà rilasciata cumulativamente per tutti i richiedenti. In tal caso le spese di sopralluogo saranno ripartite tra le varie ditte.

ART. 13 – VARIAZIONE DELLA TITOLARITA'

1) In caso di variazione della ragione sociale o del legale rappresentante o della titolarità rispetto al parere espresso relativamente ad un locale di pubblico spettacolo, salvo che non siano intervenute modifiche per le quali evidentemente dovrà essere rilasciato nuovo parere, la stessa dovrà essere comunicata per la presa atto e l'aggiornamento dell'autorizzazione ex TULPS.

2) Alla comunicazione dovrà essere allegata dichiarazione a firma del nuovo titolare e di un tecnico abilitato iscritto all'ordine degli Ingegneri o al collegio dei Geometri attestante l'invariabilità dei locali, dei luoghi e delle strutture rispetto al parere espresso al precedente titolare.

ART. 14 – NORME SPECIALI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

1) Gli adempimenti della Commissione si attuano sempre in due fasi, secondo le procedure indicate al precedente articolo 10.

2) Data la caratteristica di dette manifestazioni, particolarmente numerose nel periodo estivo e spesso con carattere di urgenza, al fine di evitare la saturazione dell'operatività della Commissione, si prescrive che le istanze di parere siano presentate – correttamente istruite – almeno 15 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione.

3) In caso di mancato rispetto del suddetto termine, la Commissione declina qualsiasi responsabilità in caso di mancata espressione del parere

Per le manifestazioni rientrate nella tipologia esclusa del D.M. 19.08.1996 si applica la procedura di cui al 4° e 5° comma del precedente art. 4)

4) L'istanza, unica sia per esame progetto che per la richiesta della verifica, dovrà essere presentate in competente bollo e sottoscritte dal legale rappresentante, indirizzate al Sindaco da parte del titolare dell'attività o del suo rappresentante e contenere gli elementi di cui all'art. precedente, integrata con la dimostrazione delle disponibilità del suolo pubblico o dell'area privata

il termine entro il quale le strutture sono approntate per il sopralluogo di verifica che non dovrà mai essere di sabato e la documentazione di rito di cui agli allegati elenchi nonché da quelli richiesti dalla Commissioni, in originale o in copia autentica ai sensi di legge, redatti da un tecnico abilitato, iscritto all'albo ed in regola secondo la legge sul bollo.

5) La destinazione giuridica dell'area come non commerciale (agricola, artigianale, residenziale, industriale, ecc.) non sarà considerato come elemento impeditivo allo svolgimento della manifestazione, trattandosi di uso assolutamente precario ed occasionale dell'area stessa.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

1) Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia

2) Il presente provvedimento ha validità fino alla eventuale emanazione di nuove norme in materia.

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI PARERE DA SOTTOPORRE
ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

INDICE

I. CONTENUTO DELLA DOMANDA

II .DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE

A) RICHIESTA PARERE FATTIBILITA'

- 1) RELAZIONE GENERALE (da produrre in 3 COPIE)***
- 2) ELABORATI GRAFICI (da produrre in 2 COPIE)***
- 3) Progetto dell'impianto elettrico (da produrre in 1 copia)***

B) RICHIESTA VERIFICA AGIBILITA'

- 1) PLANIMETRIA DEL LOCALE O IMPIANTO REALIZZATO(da produrre in due copie)***
- 2) IMPIANTI ELETTRICI : COLLAUDI***
- 3) VERIFICHE STRUTTURALI***
- 4) CERTIFICAZIONI***

III . PARTICOLARI MANIFESTAZIONI

***A) MOSTRE ED ESPOSIZIONI TEMPORANEE E SPETTACOLI IN EDIFICI NON
AVENTI LE CARATTERISTICHE TIPICHE DEI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO***

B) MOSTRE ED ESPOSIZIONI IN EDIFICI STORICI E ARTISTICI

***C) LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COPLESSIVA PARI O INFERIORE A
200 PERSONE***

D) MANIFESTAZIONI ALL'APERTO

La Commissione, come prevede l'art. 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940 n.6359):

- A) dà pareri sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (parere di fattibilità);
- B) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati
O ristrutturati (verifica di agibilità);

I. CONTENUTO DELLA DOMANDA

Il parere e la verifica vengono richiesti dal Comune ove ha sede il locale o l'impianto, competente a rilasciare la licenza di agibilità, e di esercizio ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. Le relative domande pertanto da indirizzare al Sindaco devono contenere le seguenti indicazioni:

1) Tipo di richiesta

- a) esame progetto per parere preventivo di fattibilità, specificare se si tratta di:
 - Nuova realizzazione
 - Variazione allo stato attuale
 - Adeguamento alle norme vigenti
 - Integrazione a precedente progetto
 - Attuazione di precedenti prescrizioni

2) Tipo di attività con riferimento al D.M. dell'Interno 19.8.1996 “ approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo per i locali di pubblico spettacolo ed al D.M. 18.3.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” per gli impianti sportivi.

3) Dati relativi al proprietario o al responsabile legale dell'attività se l'immobile è in locazione:

- Nome e cognome
- Data e luogo di nascita
- Residenza
- Recapito telefonico

4) Nome. Cognome e recapito telefonico del progettista

5) Eventuali riferimenti a precedenti atti della Commissione di Vigilanza

6) Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE

(per la costruzione o modifica di impianti sportivi dovrà essere presentata la documentazione di cui all'art. 3 del D.M. 18.3.1996 e, in particolare, il parere sul progetto del C.O.N.I.)

A) RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA'.

(esame progetto di nuova realizzazione di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi , o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti) è un parere preventivo per la conformità del progetto, nel corso del quale la Commissione può proporre od imporre delle varianti al progetto se lo stesso non si rilevasse conforme alla normativa. Va specificato se :

- Nuova realizzazione
- Variazione allo stato attuale
- Adeguamento alle norme vigenti
- Integrazione al precedente progetto
- Attuazione di precedenti prescrizioni

1) RELAZIONE TECNICA GENERALE (da presentare in 3 copie)

La relazione deve:

- Fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva;
- Fornire l'elenco della normativa vigente presa a riferimento della progettazione;
- Rendere conto dell'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono – se in alcun modo rilevanti -, alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché il sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;
- Descrivere l'articolazione planovolumetrica dell'edificio, ove si svolge l'attività, precisando l'altezza totale in gronda e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
- Evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo:
 - A) per l'isolamento: alle caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sovrastanti o sottostanti (spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, la loro resistenza al fuoco; ecc:);
 - B) per le vie di esodo: alle caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi ecc.) con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minore ampiezza;
 - C) per le strutture: alle caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali, compresa la loro resistenza al fuoco; dal punto di

- D) vista statico, la relazione dovrà riportare, i principali parametri progettuali riferiti alla normativa antisismica vigente, con allegata i relativi disegni esecutivi;
- E) per i materiali di arredo di rivestimento e finitura: alle caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, sedie, tavoli, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

La relazione deve inoltre fornire, con elaborati grafici separati, dettagliate informazioni relative a:

- **SERVIZI IGIENICI**, con specifici riferimenti a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Servizi Antincendi, del 16 febbraio 1951, n 16.

- **IMPIANTI DI VENTILAZIONE**: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora di tali ricambi, il tipo di canalizzazione e la rispettiva classe di reazione al fuoco, nonché la presenza di eventuali serrande tagliafuoco. Per i locali muniti di impianto di condizionamento dovrà essere fornita, in aggiunta alle precedenti informazioni, l'indicazione della temperatura e della umidità relativa. Per i locali già esistenti dovrà essere presentata la documentazione relativa al rispetto dell'art. 166 della citata circolare n.16 del 1951.

- **IMPIANTI DI RISCALDAMENTO**, per i quali dovranno essere indicati i percorsi delle canalizzazioni, le loro dimensioni geometriche, la natura dei materiali, le portate, nonché il numero e la posizione delle serrande tagliafuoco.

- **IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI**, dei quali dovranno essere fornite le caratteristiche geometriche ed idrauliche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione. Quanto al tipo di approvvigionamento, se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la pressione di esercizio; se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua localizzazione e la capacità in metri cubi, nonché le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e la presenza di linee preferenziali per l'alimentazione elettrica. Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con riferimento alle singole categorie.

- **AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO** (depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni, ecc.): per i relativi locali dovranno essere precisati: l'ubicazione, l'accesso, le caratteristiche geometriche, le caratteristiche delle strutture di delimitazione e di compartimentazione con gli ambienti adiacenti (materiali, spessore e resistenze al fuoco), le distanze interne, le caratteristiche geometriche delle superfici di aerazione, il tipo di chiusura.

Dovranno inoltre essere specificati:

- per le centrali di produzione calore: la potenzialità termica di ciascuna caldaia e la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile;
- per quelle alimentate a gas metano la descrizione del percorso della rete di adduzione, le protezioni adottate per gli attraversamenti interni, la posizione del misuratore e le caratteristiche dell'armadietto di contenimento e di protezione;
- per quelle alimentate a combustibile liquido, il tipo di combustibile, la posizione, la quota di interramento e la capacità geometrica dei serbatoi; l'altezza della soglia nel vano di accesso per la realizzazione del bacino di contenimento;

- **IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA** (fumo ed incendio), con indicazione del numero e posizione delle testine di rivelazione e delle caratteristiche dell'impianto di segnalazione.

- **CALCOLO PRESENZE**, la relazione tecnica dovrà in ogni caso essere comprensiva di una calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza (superficie e vie d'esodo) e di igiene (volumi e ricambi d'aria del locale, con riferimento all'eventuale impianto di aerazione) .

- **CALCOLO STATICO**, per la parte statica dell'edificio dovrà essere indicato il carico massimo sopportabile dai solai di tutti gli ambienti riceventi il pubblico, nonché delle strutture verticali e orizzontali (copertura) nonché dei carichi sospesi (controsoffitti, rivestimenti, pareti mobili, lampadari, ecc.).

- **VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO**. Documentazione di impatto acustico redatto ai sensi dell'art.12 della legge regionale 89/98 secondo i criteri di cui alla D.G.R.T. 788/99 con modalità ivi previste sottoscritte da tecnico competente ai sensi dell'art. 8 Legge 447/95 nelle modalità di cui all'art. 4 Legge 15/68 D.P.C.M. 16.4.1999 n. 215.

- **SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE** Si ricorda che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici e/o aree ivi compresi quelle destinate a pubblico spettacolo, ovvero alla loro ristrutturazione, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriera architettoniche (Legge 9.1.1989, n 13 e D.M. 14.6.1989,n236, legge 5.2.1992, n 104, D.P.R. n.503/1996.

- Per quanto attiene nuove strutture o ampliamenti dovrà essere rispettato il DPCM 5.12.1997 , relativo alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e presentata relazione specifica. (riguarda la struttura)

2. ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici (quotati ,datati, firmati e timbrati dal professionista abilitato che gli ha redatti) dovranno comprendere:

A) Planimetria rappresentante:

- L'area interessata dall'attività esistente o in progetto nel contesto della viabilità pubblica;
- Le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'edificio o dall'attività sottoposta ad esame;
- La presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo (elettrorodotti, ferrovie, gasdotti ecc.), con l'indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo.

B) Planimetria quotata rappresentante l'area occupata dall'attività, con indicazione delle destinazioni dei locali o degli edifici sovrastanti e sottostanti, a confine o prossimi (attività commerciali, artigianali, industriali, attività aperte al pubblico, a rischio specifico, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, di riduzione o misurazione del gas, depositi di materiali combustibili, di liquidi infiammabili od esplosivi).

C) Sezioni quotate trasversali e longitudinali in scala 1:500, che evidenzino, per un'area comprendente l'attività e la zona circostante, il profilo dei corpi di fabbrica e degli edifici circostanti, con l'indicazione delle loro destinazioni e distanze dall'attività in esame.

Gli elaborati di cui sopra dovranno consentire una rapida individuazione dell'attività e del suo isolamento rispetto ad edifici circostanti, la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso, la possibilità di evacuazione del pubblico in "luoghi sicuri", nonché i possibili rischi per il locale di pubblico spettacolo derivanti da attività contigue.

D) Piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 degli interni, che consentano di rilevare la destinazione di uso dei singoli locali, le loro dimensioni e superfici, compresi i locali di servizio (spogliatoi, ripostigli, antibagni, bagni con relativi scarichi,) le condotte e i sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dei liquami con indicazione anche dei pozzetti di raccolta e degli sfiati. Una planimetria, preferibilmente in scala 1:50, dovrà indicare in dettaglio, per le sale destinate al pubblico, la disposizione degli arredi, dei sedili, delle poltrone, dei rivestimenti, la distanza tra le file, la larghezza dei corridoi nei punti di minore ampiezza, il numero totale dei posti, il numero di file e di posti di ciascun settore. Le sezioni dovranno indicare l'altezza in gronda dell'edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei singoli piani, nonché l'altezza libera di ciascun piano.

• **Dalle tavole allegate dovrà essere agevolmente rilevabile:**

- l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di compartimentazione (orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e la loro resistenza al fuoco "REI";
- le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale costituente,

- senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipánico per l'apertura a spinta;
- l'individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale antincendio – indicando il numero delle rampe, dei gradini con l'alzata e la pedata, delle uscite di sicurezza, dei corridoi e del percorso per i portatori di handicap, con l'indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza (“moduli”);
- le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei “luoghi sicuri” (terrazze, cortili giardini ecc.);
- la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore;
- la posizione, l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;
- la localizzazione e la capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;
- posizione e le caratteristiche degli estintori;
- la localizzazione degli elementi degli impianti di rivelazione e di allarme incendi;
- la posizione dei punti luce di emergenza;
- la posizione dell'interruttore generale di corrente;
- Per l'impiantistica dovrà essere reso evidente:
 - il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;
 - la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;
 - il percorso delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;
 - la posizione dei serbatoi fuori terra od interrati (per quest'ultimi dovrà essere indicata la profondità d'interramento rispetto alla generatrice superiore);
- Pianta e sezione, in scala 1:50, dei locali ed impianti a rischio specifico (depositi di liquidi infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, cabine elettriche, sale motori, ecc.):
 - l'altezza e la superficie in pianta, le dimensioni orizzontali e verticali interne, la dimensione d'ingombro degli impianti e la loro distanza dalle pareti, la posizione e caratteristiche geometriche delle aperture di aerazione;
 - le caratteristiche delle strutture verticali od orizzontali, spessore e resistenza al fuoco;

- le caratteristiche degli elementi di chiusura (dimensioni, tenuta e resistenza al fuoco, sistemi di chiusura o autochiusura, presenza di maniglioni antipanico per l'apertura a spinta).
- Eventuale documentazione illustrativa o fotografica

N.B.: I progetti di ristrutturazione, di trasformazione o di adeguamento alle norme prevedono:

1. variazione di altezza, di superficie o di volume;
2. modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o di separazione;
3. modifiche distributive o di destinazione;
4. sostituzione di materiale di arredo e/o rivestimento;
devono essere integrati con elaborati grafici dello stato iniziale e dello stato sovrapposto in "giallo-rosso".

3. PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

- A) Nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la vigente guida CEI 0-fasc. 2459G.
- B) La documentazione dovrà essere tale da consentire un'idonea valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.
- C) In particolare la documentazione di progetto da presentare, in conformità alla citata guida CEI, dovrà comprendere:

⇒ relazione descrittiva conforme all'art. 2.2.1 della guida CEI 0-2. In particolare dovrà essere precisato, con riferimento alle vigenti norme di buona tecnica:

- La classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e il modo di collegamento a terra, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
- la modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti, con specifico riferimento al potere di interruzione dei dispositivi di interruzione, al coordinamento della corrente nominale degli stessi con le portate dei conduttori nelle relative condizioni di posa, al coordinamento dell'energia passante degli stessi con le sezioni e le caratteristiche dei conduttori;
- i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e alla emissione di gas tossici;
- i sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
- le caratteristiche degli impianti di sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi, ecc.), con particolare riferimento a: caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc.

⇒ schemi elettrici. In particolare sono richiesti, in conformità delle vigenti norme di buona tecnica:

- schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unificare), conforme all'art. 2.2.2. della guida CEI 0-2;
- disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettriche (quali quadri, apparecchiature,

apparecchi illuminanti, prese) e il percorso delle condutture, conformi all'art. 2.2.11 della guida CEI 0-2;

- disegno planimetrico , di norma in scala 1:50 , indicante l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture;
- schemi dei quadri elettrici , conformi all'art. 2.210 della guida CEI 0-2.

⇒ tabelle e calcoli dimensionali . In particolare sono richieste, in conformità alla vigenti norme di buona tecnica:

- tabelle delle potenze installate , potenze assorbite e relativi dimensionamenti, conformi all'art. 2.4 della guida CEI 02;
- tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni, conformi all'art. 2.2.5 della guida CEI 0-2 ;
- elenco dei componenti elettrici e delle condutture elettriche , conformi agli artt. 2.2.6 e 2.2.7 della guida CEI 0-2, con le relative specifiche tecniche conformi all'art. 2.2.8 della guida CEI 0-2;
- disegni illustranti le caratteristiche dell'impianto ed elaborati descrittivi e grafici di definizione della modalità di installazione dell'impianto elettrico, conformi all'art. 2.212 della guida CEI 0-2.

D) In caso di modifica o ampliamenti di impianti elettrici preesistenti , la cui documentazione di progetto fosse già stata presentata alla Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico S, dovrà essere fornita la documentazione di progetto sopraindicata limitatamente agli interventi effettuati. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, dovranno essere ben evidenziati le modifiche e gli ampliamenti effettuati (in particolare , le modifiche e gli ampliamenti dovranno poter essere individuati anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto elettrico, sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi). Infine dovrà essere verificata accuratamente la compatibilità delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente.

B) RICHIESTA DI VERIFICA DELL'AGIBILITA'

(richiesta di sopralluogo a fine lavori)

Terminato l'intervento di nuova realizzazione o di ristrutturazione, dovrà essere presentata, la richiesta di sopralluogo per la verifica dell'agibilità del locale o impianto sportivo.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

- 1) **Una planimetria**, da produrre in due copie, indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con l'indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo, delle uscite comprese quelle di sicurezza. Verificata l'agibilità, una copia della planimetria verrà restituita al richiedente con il timbro del Comune e firma, per l'approvazione, dei componenti della Commissione.

2) Impianti elettrici: collaudi

- Verbale di collaudo dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze.
- Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ex mod.A) alla A.S.L. o all'ISPESL e, se ne ricorrono le condizioni, copia dell'ultimo verbale da parte del verificatore di cui al D.P.R. 462/01;
- Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro i contatti indiretti(ex mod.B) alla A.S.L. o all'ISPESL, e se ne ricorrono le condizioni, copia dell'ultimo verbale da parte del verificatore di cui al D.P.R. 462/01
- Copia della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore abilitato ai sensi della legge 46/90 nell'ambito delle proprie competenze.

Si ricorda che il codice deontologico richiede che il collaudo debba essere effettuato da tecnici che non abbiano collaborato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione e manutenzione degli impianti.

Pertanto, il professionista incaricato del collaudo dovrà dichiarare esplicitamente nel verbale di collaudo di non aver partecipato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, direzione dei lavori ecc. dell'impianto oggetto del collaudo.

3) Verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

Verbali di collaudo, redatti da tecnico abilitato, dell'intero edificio o impianto sportivo con particolare riferimento ai diversi elementi strutturali (solai, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, torri farro, scale, parapetti, controsoffiti, lampadari ecc.)

I valori dei relativi carichi e sovraccarichi, compresi quelli sospesi, dovranno risultare conformi a quanto previsto dai decreti del Ministero dei lavori Pubblici 9.1.1996 e 16.1.1996.

Se la data dei suddetti verbali è anteriore di oltre dieci anni, o se l'intervento realizzato è comunque tale da interessare la staticità dell'edificio o dei singoli elementi, dovrà essere prodotto un aggiornato certificato di idoneità statica, rilasciato da un professionista abilitato.

4) Certificazioni (rilasciate da Enti, laboratori, professionisti autorizzati).

- Certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di separazione e di compartimentazione, (su apposito modello);

- Certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento e dichiarazione della loro messa in opera redatta su apposito modello;
- Calcolo del carico di fuoco;
- Verbale di prova a pressione dei serbatoi;
- Verbale di collaudo degli impianti di distribuzione gas;
- Certificazioni di omologazione delle apparecchiature di sicurezza;
- Verbale di prova di funzionamento e di collaudo dei presidi antincendio;

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Circolare del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 1951, n 16 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"
- Decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"
- Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 20.5.1992 per mostre ed esposizioni in edifici storici.

III - PARTICOLARI MANIFESTAZIONI

A) MOSTRE, ESPOSIZIONI TEMPORANEE E SPETTACOLI IN EDIFICI NON AVENTI LE CARATTERISTICHE TIPICHE DI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.)

In questi casi , la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e su richiesta del proprietario dell'immobile o di chi ne abbia la disponibilità non occasionale, fornisce un parere di fattibilità e conseguentemente verifica, con sopralluogo, l'agibilità della struttura con riferimento a un dato allestimento .(sono esclusi i locali e gli impianti con capienza non superiore a 200 persone poiché in tal caso viene applicato quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento).

A tal fine, è richiesta la presentazione dell'intera documentazione tecnica elencata nelle pagine che precedono.

Relativamente all'impianto elettrico, dovranno inoltre essere forniti:

⇒ **per il parere di fattibilità:**

- 1) verbale di collaudo dell'impianto elettrico fisso della struttura;
- 2) Progetto dell'impianto elettrico temporaneo.

⇒ **per la verifica di agibilità:**

- 1) collaudo dell'impianto elettrico temporaneo;
- 2) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico temporaneo con gli allegati di legge;
- 3) dichiarazione in merito alla compatibilità dell'impianto elettrico temporaneo allestito con quello fisso a firma dell'installatore o di tecnico abilitato.

B) MOSTRE ED ESPOSIZIONI IN EDIFICI STORICI E ARTISTICI

Per la realizzazioni di mostre ed esposizioni in edifici in edifici pubblici e privati soggetti a vincoli di cui alla legge 1.6.1939 n.1089 e 29.6.1939 n. 1497 e successive modifiche non occorre ottenere il parere della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo per il rilascio dell'autorizzazione in quanto tali iniziative non rientrano nell'attività di pubblico spettacolo.

In particolare dovrà essere preventivamente acquisito il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e prodotta una nota della stessa Soprintendenza che accerta la superficie complessiva dell'area dell'edificio destinata all'iniziativa.

C) LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

L'interessato deve inoltrare al Comune, per il consegnate rilascio di autorizzazione di pubblico spettacolo, una relazione a firma di un tecnico qualificato indicando quanto segue: il tecnico incaricato nella relazione, dovrà procedere alla descrizione del locale, del tipo di spettacolo previsto e sul numero degli addetti, l'affollamento massimo ed il calcolo di quello consentito secondo le ipotesi di attività, i materiali e gli arredi presenti con indicazione della classe di reazione al fuoco, i dati sulle vie d'esodo, il numero di uscite e la loro dimensione, la tipologia e la quantità dei servizi igienici, le caratteristiche sull'aerazione, la presenza di impianti a rischio specifico, la compartimentazione dai predetti impianti nonché tra il locale stesso ed eventuali ulteriori strutture sovrastanti, sottostanti o contigui, i mezzi e le attrezzature di prevenzione e spegnimento incendi, il calcolo del carico d'incendio, la determinazione della classe e la verifica di resistenza al fuoco dell'edificio. La relazione oltre a contenere le informazioni di cui sopra, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Planimetria in opportuna scala, contenente tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, ed in particolare, l'area di pertinenza dell'attività con un raggio di almeno 100 metri, le condizioni di accessibilità all'area e la viabilità al contorno, gli accessi le distanze di sicurezza esterne, le risorse idriche della zona, gli impianti tecnologici esistenti (cabine, ecc) l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio;

- b) Pianta in scala redatta con la simbologia secondo le regole tecniche vigenti, recanti le indicazioni degli elementi caratterizzanti il rischio d'incendio, la destinazione d'uso di ogni locale, i compartimenti antincendio, l'indicazione delle uscite con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, la disposizione degli arredi e dei materiali di rivestimento con l'indicazione dei codici di omologazione per quelli certificati ai fini antincendio, i presidi antincendio, l'illuminazione di sicurezza;
- c) Dichiarazione di conformità alla legge 46/1990 per l'impianto elettrico e per tutti gli impianti ricadenti nel campo di applicazione della L. 46/1990;
- d) Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento per gli impianti di protezione attiva antincendio non ricadenti nel campo di applicazione della legge 46/1990;
- e) Compendio certificativo inerente la reazione al fuoco dei materiali e degli arredi presenti, redatto secondo le disposizioni di legge in materia;
- f) Collaudo statico delle strutture portanti, ovvero copia conforme del certificato di collaudo statico rilasciato ai sensi dell'art. 7 della legge 1086 del 5.11.1971, dal quale risulti inequivocabilmente l'idoneità della struttura ai carichi previsti e/o prevedibili per il tipo di attività da effettuarsi.
- g) Verifica dei carichi sospesi (controsoffitti, lampadari, corpi illuminanti, impianti di amplificazione, elementi di arredo e scenografici ecc.) dalla quale possa evincersi il corretto montaggio della struttura da appendere, la corretta applicazione della stessa nonché la idoneità statica di tutti gli elementi che collaborano alla sospensione del carico (struttura, soffitto, agganci, tiranti, ecc.)
- h) Valutazioni di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 ed anche la valutazione delle emissioni sonore D.P.C.M. 215/99.